



**Delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 16
comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**

PREMESSO CHE

- la complessità della struttura organizzativa del Comune di Sanremo, articolata su più sedi di lavoro e gli innumerevoli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla direzione dell'ente oltre che ad un opportuno criterio di suddivisione ed attribuzione dei compiti, in correlazione a competenze tecniche specifiche, si rende necessario affidare, mediante delega, alcune funzioni connesse al rispetto e all'attuazione delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;
- la delega delle funzioni in questione avviene a favore di soggetti idonei e qualificati, per specifiche cognizioni tecniche acquisite;
- la delega delle funzioni disposta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del D.lgs 81/08: "non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite".

PREMESSO INOLTRE CHE

- con **decreto sindacale n. 14 del 02 Marzo 2018**, sono stati individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 Datori di Lavoro per la sicurezza, ciascuno per i Settori di competenza e nell'ambito del Comune di Sanremo i Dirigenti:

- Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici fondi europei ed espropri e Settore Servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile;
- Dott.ssa Cinzia Barillà, Dirigente del Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi a comprendere l'Ufficio controllo partecipazioni e organismi esterni al quale è riaccordato il Corpo speciale di controllo presso il Casinò Municipale;
- Comandante Frattarola Claudio, Dirigente del Settore Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile;
- Avv. Danilo Sfamurri, Dirigente del Settore Avvocatura e Settore Promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero;
- Dott. Domenico Sapia, Dirigente del Settore Servizi alla persona e promozione del benessere e dei Servizi Demografici;
- Dott. Tommaso La Mendola, Dirigente del Settore Segreteria Generale e Settore Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica;

- Il Dirigente Datore di Lavoro del Settore assegnato, resta destinatario diretto delle norme in materia di sicurezza in quanto comunemente possiede un potere rappresentativo idoneo ad influire sull'andamento della struttura o di una parte di essa e risponde pertanto,

indipendentemente dall'esistenza di una specifica "delega di responsabilità", ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs n. 81/2008;

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno 07/03/2018 l'Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici fondi europei ed espropri e Settore Servizi alle Imprese, al territorio e sviluppo sostenibile, Datore di lavoro dei medesimi settori in forza del Decreto 14 del 02/03/2018

DELEGA

il Dott. Tommaso La Mendola, Dirigente del Settore Segreteria Generale e Settore Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 81/08, in correlazione alle esigenze organizzative e nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal Bilancio di Previsione (ai sensi dell'art. 3 comma ...) le seguenti funzioni:

- adozione dei provvedimenti di spesa per l'affidamento del servizio di gestione integrata della sicurezza (nomina MC, RSPP, Redazione del documento di valutazione dei rischi, Piani delle misure di adeguamento e altro...), precisando che la liquidazione delle fatture, per la parte relativa alle funzioni non delegate, avverrà, previa acquisizione di parere di regolare esecuzione del servizio, da parte di tutti i Dirigenti competenti;
- programmazione delle visite mediche, convocazione del personale da sottoporre a visita medica, comunicazione degli esiti delle stesse ai Dirigenti e ai Preposti, in esecuzione di quanto previsto dal Piano di Sorveglianza Sanitario;
- su tempestiva comunicazione del Dirigente – Datore di Lavoro, trasmissione per via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/08, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- comunicazioni in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmazione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza del personale, sulla base della periodicità stabilita dalle norme vigenti e relativamente alle esigenze organizzative dell'Ente;

RESTANO

In capo al Datore di Dirigente del Settore Lavori Pubblici fondi europei ed espropri e Settore Servizi alle Imprese, al territorio e sviluppo sostenibile i seguenti compiti e poteri:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le sedi di lavoro;
- Programmazione e attuazione delle opere necessarie alla messa a norma delle sedi di lavoro in relazione ai dettati normativi;
- Manutenzione, verifiche periodiche e collaudi (ove necessari) delle attrezzature antincendio, impianti di sollevamento, impianti tecnologici;
- Acquisto centralizzato dei Dispositivi di Protezione Individuale su indicazione dei Soggetti Delegati del Comune di Sanremo, sentito l'RSPP;

e altresì:

1. Disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro ed, in particolare, nel D.Lgs. 81/08, necessari e/o opportuni, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti, e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose.
2. Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:
 - accertare che i responsabili dei vari Servizi conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perché agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni;
 - aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari Settori e dei cantieri sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l'adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;
 - impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
 - eseguire e disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite nelle varie sedi di lavoro onde accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
 - adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare;
 - mantenere i contatti, curare gli adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli istituti assicurativi, pubblici e privati, degli enti di prevenzione infortuni e di controllo (INAIL, D.T.L., A.S.L., etc.) rappresentando l'Impresa per quanto occorra con facoltà all'uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti;
 - rappresentare l'Ente nelle ispezioni amministrative e nelle inchieste giudiziarie.
3. Dare attuazione alle norme del D.Lgs. 81/08 che qui di seguito si sintetizzano:
 - programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - ridurre i rischi alla fonte;
 - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - limitare l'utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
 - dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - allontanare il lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibirlo, ove possibile, ad altra mansione;
 - fornire istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - attuare le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
 - predisporre segnali di avvertimento e di sicurezza;


- effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all' indicazione dei fabbricanti;
- nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nominare i preposti;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- determinare il fabbisogno e fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- vigilare e collaborare sull'invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs.81/08, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- vigilare e collaborare sugli adempimenti agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare tempestivamente all'ufficio preposto, ai fini dell'invio telematico all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/08, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs.81/08;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- di vigilare sull'avvenuta comunicazione in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del Medico competente) del D.Lgs. 81/08;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. 81/08;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il dirigente delegante di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico dal D.Lgs. 81/08.

Si fa presente inoltre che l'attività del delegato verrà sottoposta a vigilanza al fine di appurare l'effettiva attuazione dei compiti soprariportati e verrà esercitata con le modalità e la frequenza che il delegante riterrà utile.

IL DELEGANTE
Ing. Danilo Burastero



(per accettazione)
IL DELEGATO
Dott. Tommaso La Mendola

